

## NOVITA' IN RILIEVO

### APPROVAZIONE DEI BILANCI 2020 ENTRO 180 GIORNI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

Nel corso dell'iter di **conversione** del **Decreto Milleproroghe (DL 183/2020)** è stato approvato un **emendamento** che dispone che le **assemblee di approvazione dei bilanci 2020** potranno essere **convocate entro 180 giorni** dalla chiusura dell'esercizio.

L'art. 106 DL 18/2020 (DL "Salva Italia") aveva, inizialmente, statuito la possibilità di:

- a. **approvare i bilanci entro 180 giorni** dalla chiusura dell'esercizio, in luogo dei 120 giorni originariamente previsti
- b. prevedere nelle **spa/srl/società cooperative** e nelle mutue assicuratrici, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, **l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza** e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione
- c. svolgere le assemblee anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione
- d. consentire, nelle srl, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2479 comma 4 c.c. e alle diverse disposizioni statutarie, che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto
- e. obbligare, in talune società (ad esempio, quelle quotate), alla partecipazione all'assemblea tramite il "rappresentante designato".

- b) per le assemblee convocate entro il 31/07/2020 (o entro la data, se successiva, fino a cui è in vigore lo stato di emergenza).

L'art. 3 c. 6 DL 183/2020 (DL "milleproroghe") ha **prorogato l'applicazione di tali disposizioni**, disponendo che:

- quanto previsto dal citato art. 106 DL 18/2020
- si applichi alle **assemblee convocate entro la data di cessazione dello stato di emergenza** epidemiologica da COVID-19 e comunque **non oltre il 31/03/2021**.

Con l'emendamento viene inoltre disposto che le **procedure semplificate** di svolgimento delle assemblee societarie, precedentemente elencate, si applicano alle **assemblee** tenute **entro il 31/07/2021**.

Rimane comunque aperta la possibilità di prolungare ulteriormente l'applicazione della disciplina di cui al citato art. 106 DL 18/2020 convertito qualora l'emergenza epidemiologica dovesse prolungarsi anche oltre il 2021.

### **Bonus locazioni - Anche in caso di locazione "sine titolo"**

Con la **Risposta n. 120 del 18/02/2021**, l'Agenzia ha ritenuto ammettere al **credito d'imposta per canoni di locazione**, di cui all'art. 28 DL 34/2020 anche le **indennità corrisposte in via provvisoria** in attesa di **rinnovo di una concessione scaduta**, di fatto confermando quanto già chiarito nell'ambito di un'occupazione "sine titolo" (cioè con contratto di locazione immobiliare già scaduto) indicato nella Risposta n. 34/2021.

Come noto, la CM 14/2020 ha assimilato, a tal fine, i canoni di concessione ai canoni di un contratto di locazione; coerentemente, l'Agenzia estende, ora, la possibilità di fruire del credito d'imposta anche nel caso in cui a scadere sia stato un contratto di concessione.

### **Nuova Marcora: la proroga della moratoria è automatica**

Il Ministero dello sviluppo Economico, con avviso del 17 febbraio 2021, precisa che **la proroga della moratoria relativa alle rate dei finanziamenti agevolati "Nuova Marcora", salvo** espressa rinuncia delle imprese beneficiarie, **opera automaticamente nel caso in cui le stesse imprese alla data del 1 gennaio 2021, abbiano già usufruito delle precedenti proroghe.**

La possibilità di **sospendere il rimborso delle rate dei finanziamenti agevolati "Nuova Marcora"** concessi è stata prevista per far fronte allo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza dell'epidemia da COVID-19.

Le imprese beneficiarie dei finanziamenti agevolati, che non risultano destinatarie di provvedimenti di revoca del finanziamento possono richiedere la **sospensione fino al 30 giugno 2021** del pagamento della rata del finanziamento in scadenza al 31 maggio 2021, ottenendo una dilazione del piano di rimborso. Pertanto, tutte le rate successive al 31 maggio 2021 saranno conseguentemente dilazionate (dal 30 novembre 2021 al 31 dicembre 2021 e così via).

La sospensione non sarà concessa nei casi in cui, al momento della presentazione della richiesta,

sia intervenuta la **revoca del finanziamento** concesso ovvero nel caso in cui sia comunque decorso un termine superiore a 90 giorni dal verificarsi dei presupposti di revocaper morosità nella restituzione delle rate di finanziamento ovvero nei casi in cui l'applicazione della moratoria comporti il superamento dell'aiuto massimo concedibile nell'ambito del regime d'aiuti applicabile a ciascun finanziamento.

La predetta documentazione dovrà essere trasmessa al soggetto gestore al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [cfi@pec.it](mailto:cfi@pec.it).

## **Non imponibilità per servizi relativi alle operazioni doganali**

Con la risposta a interpello n. 110 del 16 febbraio 2021 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di applicazione dell'IVA sui servizi relativi alle **operazioni doganali ed in particolare per** le prestazioni di **supporto** e di **assistenza alla visita e controllo scanner**,

L'art. 9, comma 1, n. 4), del decreto IVA sono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali **non imponibili a IVA**, tra gli altri, "i servizi relativi alle operazioni doganali".

Ne consegue che se le prestazioni rientrano tra i servizi relativi alle **operazioni doganali**, i servizi di supporto e di assistenza alla visita e controllo scanner **sono non imponibili ai fini IVA, ai sensi dell'art. 9, comma 1, n. 4), D.P.R. n. 633/1972.**

## **Bonus locazioni - Attività di commercio al dettaglio con attività secondarie**

La Risposta n. 102 dell'11/02/2021 ha ritenuto che, in relazione al bonus locazioni (art. 28 DL 34/2020), il credito d'imposta:

- a favore dei **"dettaglianti"** con **ricavi 2019 superiori a €. 5.000.000**
- spetta con riferimento ai canoni di locazione degli **immobili utilizzati nell'ambito:**
  - **della sola attività di commercio al dettaglio**
  - **o in via congiunta per l'attività di commercio al dettaglio e per le altre attività eventualmente esercitate restando escluso per i canoni degli immobili utilizzati esclusivamente per altre attività.**

Come noto, l'art. 28 del DL 34/2020 ("DL Crescita"), come modificato dal DL 104/2020 ("DL Agosto") ha previsto un credito d'imposta calcolato sui **canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo** riferito ai mesi **da marzo a giugno 2020** (da aprile a luglio per le attività alberghiere stagionali) in presenza del requisito del **"calo del fatturato/corrispettivi"** (per almeno il 50%) in relazione a ciascun mese rispetto allo stesso mese del 2019.

Il co. 3-bis del citato art. 28 distingue tra le imprese che nel 2019 hanno conseguito:

- **ricavi > €. 5 mil:** calcolano il **bonus in misura ridotta** (20% per locazioni e 10% affitto d'azienda)
- **ricavi < €. 5 mil:** calcolano il **bonus nella misura ordinaria** (del 60% o 30%)

in presenza delle altre condizioni (calo del fatturato, ecc.).

Peraltro, in seguito alle novità introdotte dai Decreti "Ristori", ove l'attività di commercio al dettaglio svolta sia ricompresa nell'All. 1 al DL 137/2020 (di fatto si tratta della sola attività di commercio di bomboniere) o nell'All. 2 DL 149/2020 (in tal caso è necessaria la sede operativa in una "zona rossa"), fruiscono dell'estensione del credito d'imposta ai canoni dei mesi da ottobre a dicembre 2020. In tal caso non è chiaro se il citato abbattimento delle aliquote di calcolo per le imprese con più di €. 5 mil. nel 2019 (20%-10%, in luogo del 60%-30%):

- si applichi anche alle citate previsioni dei DL Ristori, per i quali l'estensione da ottobre a dicembre 2020 si applica *"independentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente"*
- *posto che l'art. 8, co. 2, DL 137/2020 specifica che le disposizioni dell'art. 28 DL 34/2020 "si applicano, **in quanto compatibili**"*